Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 14 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 14 SETTEMBRE 1938-XVI:

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI.

Approvazione del nuovo testo dell'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

(3465)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 1398.

Divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, ai fini autarchici, nuove norme per la maggiore economia dei combustibili liquidi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione, di qualunque natura e a qualunque uso destinati, anche in locali o abitazioni private, i quali siano costruiti per essere alimentati esclusivamente da combustibili liquidi, o non siano comunque muniti di dispositivi completi per l'impiego di combustibili solidi o gassosi o di energia elettrica.

Al divieto non si potrà derogare che nei soli casi in cui dalle Autorità incaricate della vigilanza per l'osservanza del presente decreto si ritenga che, per l'uso cui l'apparecchio o l'impianto di combustione è destinato, l'impiego dei combustibili liquidi sia tecnicamente indispensabile.

Sono eccettuati dall'applicazione del presente decreto gli impianti ed apparecchi da installare sulle navi mercantili.

Art. 2.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dall'art. 18 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, negherà l'autorizzazione agli impianti di combustione che non rispondano alle condizioni di cui all'articolo precedente, salvo le deroghe ivi previste.

Art. 3.

La vigilanza per l'osservanza del presente decreto per gli impianti di combustione soggetti al controllo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è affidata all'Associazione medesima.

Negli altri casi detta vigilanza sarà esercitata dai Prefetti del Regno, i quali si varranno della consulenza tecnica della Associazione.

Con decreto Reale, da emanare a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esercizio della vigilanza anzidetta, nonchè le norme per il rimborso delle spese da parte degli interessati.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative ai motori per autoveicoli.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli impianti di combustione in corso d'installazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo le deroghe che potranno essere consentite dalle Autorità preposte alla vigilanza, tenuto conto dello stato di avanzamento degli impianti in corso di installazione e delle spese occorrenti perchè questi siano posti in grado di corrispondere alle condizioni di cui all'art. 1.

Art. 5.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1399.

Esclusione dell'abitato di Sinopoli Inferiore, frazione del comune di Sinopoli (Reggio Calabria), dalla tabella di quelli da trasferire, e sua inclusione fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;

Ritenuto che l'abitato di Sinopoli Inferiore, frazione del comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, fu incluso nella tabella *E*, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);

Considerato che la detta frazione è stata recentemente allacciata al capoluogo mediante una strada rotabile;

Ritenuto che i lavori eseguiti per la difesa della strada hanno raggiunto lo scopo di assicurare anche la stabilità dell'abitato di Sinopoli Inferiore, ma che non è, peraltro, esclusa l'eventualità che più innanzi risulti necessario ese-

guire altri lavori di consolidamento, a presidio della frazione stessa;

Ritenuto pertanto che non è più necessario disporre il trasferimento dell'abitato di Sinopoli Inferiore, mentre è opportuno includerlo fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Sinopoli Inferiore, frazione del comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, è escluso dalla tabella *E*, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane), ed è incluso nella tabella *G*, allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI, n. **1400**.
Istituzione di nuovi tipi di valori bollati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 giugno 1932-X, n. 663;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428;

Visti il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1937-XV, n. 108, ed il decreto Ministeriale 24 settembre 1936-XIV, n. 54966;

Ritenuta l'opportunità di variare, per maggior garanzia della Amministrazione, l'attuale sistema di fabbricazione delle marche per tassa di scambio da L. 5, di quelle a tassa fissa da L. 10 e di quelle per locazioni fabbricati da L. 5, 10 e 15, attualmente esistenti ed in uso, nonchè di completare la serie delle marche esistenti per la riscossione della tassa di registro sui contratti verbali di locazione fabbricati con le altre marche necessarie per la riscossione della addizionale destinata a costituire un fondo per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, in applicazione delle disposizioni di legge precitate;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, n. 639;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di scambio, di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni, sono istituite nuove marche da bollo doppie da L. 5 nuovo tipo, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 2.

La suddetta nuova marca di scambio da L. 5, è stampata in coloro bleu col sistema calcografico su carta bianca filigranata.

Il formato di stampa della marca è di mm. 22 per 38.

Il disegno della marca è costituito da due sezioni separate da un interspazio, a tratteggio verticale con effetto di piegature, sul quale vi è la perforazione.

La sezione di sinistra (madre) porta al centro, su un fondo a motivi di linea nera, ondulati e concentrici, la leggenda « Lire » in carattere bastoncino bianco ombreggiato e la cifra 5.

Questa parte centrale è racchiusa ai lati da due Fasci littori con la scure rivolta al centro, in alto da una targa romana con la leggenda « Regno d'Italia - tassa di scambio » in carattere stampatello nero su fondino finissimo a tratteggio trasversale; in basso da un'altra targhetta romana con la leggenda « L. 5 », in carattere romano nero, su fondino eguale a quello della targa superiore.

La sezione di destra (figlia) porta al centro, su fondino finissimo leggermente ondulato orizzontalmente l'effige di S. M. il Re Imperatore vista di tre quarti, racchiusa ai lati dai Fasci littori, in alto ed in basso dalle targhette con le leggende identiche a quelle della sezione di sinistra.

Art. 3.

Per la riscossione della tassa di bollo di che alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e disposizioni successive, sono istituite nuove marche da bollo a tassa fissa e per la tassa in ragione della dimensione della carta da L. 10, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 4.

La suddetta nuova marca da bollo a tassa fissa da L. 10 è stampata in colore bruno Wan Dick col sistema calcografico, su carta bianca filigranata con coroncine reali.

Il formato di stampa della marca è di mm. 17 per 21.

Il disegno della marca è costituito da una cornicetta lineare rettangolare che contiene al centro su fondino finissimo leggermente ondulato orizzontalmente l'effige di S. M. il Re Imperatore, di profilo, racchiusa in una cornice ovale determinata da lineette simmetriche correnti e poggiata su un fondino formato dalle leggendine alternate: marca da bollo, di lire dieci, in carattere bastoncino capillare.

Tale fondino è limitato ai lati da due Fasci littori con le scure in basso rivolte al centro; in alto da un rettangolino con la leggenda « marca da bollo » in carattere bastoncino bianco con ombreggiature, su fondino a tratteggio orizzontale; e in basso da un altro rettangolino di uguale fondo tratteggiato su cui leggesi in caratteri identici a quelli della leggenda superiore il valore della marca da L. 10.

Art. 5.

Per la riscossione della tassa di registro sui contratti verbali di locazione fabbricati di che al R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1937-XV, n. 108, e disposizioni successive, sono istituite nuove marche da L. 5, 10 e 15, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 6.

Le suddette nuove marche per contratti verbali di locazione fabbricati da L. 5 sono di colore bruno seppia; quelle da L. 10 di colore verde pisello; quelle da L. 15 di colore viola malva.

Tutti i tre nuovi tipi sono stampati col sistema calcografico su carta bianca filigranata con coroncine reali.

Il formato di stampa delle marche è di mm. 21 per 37. Il disegno è costituito da una cornicetta rettangolare che racchiude la marca distinta in due sezioni separate al centro da un interspazio a tratteggio verticale con effetto di piegatura, sul quale vi è la perforazione.

La sezione di sinistra (madre) porta al centro una vignetta con la riproduzione di un fabbricato racchiusa a destra da un Fascio littorio con la scure rivolta al centro; in basso da un rettangolino su cui è indicato il valore della marca in carattere bastoncino nero su fondo a tratteggio trasversale; a sinistra in alto della leggenda, corrente i due lati « contratti verbali di locazione fabbricati » in carattere bastoncino nero su fondo bianco.

La sezione di destra (figlia) reca al centro su tratteggio finissimo ondulato orizzontalmente la effige di S. M. il Re Imperatore vista di tre quarti e racchiusa a sinistra da un Fascio littorio con la scure rivolta al centro; in basso da un rettangolino col valore della marca in carattere bastoncino nero su fondino a tratteggio trasversale; a destra, in alto, dalla leggenda corrente i due lati « contratti verbali di locazione fabbricati » in carattere uguale alla stessa leggenda della sezione di sinistra.

Art. 7.

Per la riscossione dell'addizionale alla tassa di registro sui contratti verbali di locazione di fabbricati, di che all'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, precitato, sono istituite le nuove marche da L. 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,50, 1.

Art. 8.

Le suddette marche nuove sono stampate col sistema fotocalcografico, su carta filigranata con corona; sono doppie, di formato di mm. 24 x 40 con perforatura centrale.

Il disegno, a sinistra della perforatura centrale, rappresenta un fabbricato moderno; quello di destra l'effigie di S. M. il Re Imperatore visto di prospetto; ai lati ed in alto di ciascun disegno vi sono le diciture « contratti verbali di locazione fabbricati »; al centro due Fasci littori ed in basso il valore.

La gommatura è quella normale.

I colori delle nuove marche sono i seguenti:

verde bottiglia per quelle da	L.	0,05
seppia per quelle da	»	0,10
bruno per quelle da	»	0,15
rosso per quelle da	»	0,20
bleu nero per quelle da	»	0,25
azzurro per quelle da	»	0,50
rosso bruno per quelle da	»	1 —

Art. 9.

Le marche per tassa scambio da L. 5, quelle a tassa fissa da L. 10 e quelle per locazione fabbricati da L. 5, 10 e 15, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

La vendita delle nuove marche istituite col presente decreto avrà principio a misura che gli Uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 1401.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

N. 1401. R. decreto 17 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » di Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1402.

Soppressione delle Fabbricerie della chiesa di S. Rocco in Albenza di Almenno S. Bartolomeo e di altre 43 chiese in provincia di Bergamo.

N. 1402. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie della chiesa di S. Rocco in Albenza di Almenno S. Bartolomeo e di altre 43 chiese in provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1403.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in Monteleone di Spoleto (Perugia).

N. 1403. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite in Monteleone di Spoleto (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1404.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Varese.

N. 1404. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese comprese nella giurisdizione della Diocesi di Como e situate in provincia di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1405.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 74 chiese in provincia di Bergamo.

N. 1405. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 74 chiese in provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori dott. cav. Guglielmo Bordoni e Oreste Mattioli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto, con sede in S. Giovanni in Persiceto, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3468)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Sassuolo (Modena).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori Guido Giglioli e geom. Guerrino Schinetti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Sassuolo, con sede in Sassuolo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3469)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino (Pescara).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori dott. Gerardo Rasetti e barone Luigi Amorotti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Pescara, con sede in Loreto Aprutino, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3470)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, con sede nel comune di Valle Aurina (Bolzano), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, con sede nel comune di Valle Aurina (Bolzano), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3478)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3480)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3482)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Accettura, con sede nel comune di Accettura (Matera), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Accettura, con sede nel comune di Accettura (Matera), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1938-XVI.

Facilitazioni ferroviarie per le manifestazioni della « Primavera Siciliana.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934 convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto interministeriale n. 1127 del 17 novembre 1936;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato C. 312/30324/11;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1938 per la durata di un quinquennio e per un periodo non superiore a quattro mesi per località ed anno solare saranno accordate facilitazioni e riduzioni ferroviarie ai viaggiatori che si recheranno in determinate località della Sicilia in occasione delle manifestazioni della « Primavera Siciliana ».

Art. 2.

Le facilitazioni e relative norme saranno stabilite anno per anno dal Ministro per le comunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(3504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di Buono Tesoro 5 % 1944 serie speciale.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 244.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937-XV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Vivaldi Giacomo fu Vincenzo, residente in Ventimiglia, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio Buono Tesoro n. 5 per cento 1944 serie speciale n. 22970 di L. 400, emesso dalla Banca Commerciale Italiana, succursale di Ventimiglia — in data 9 luglio 1936-XIV — a favore di esso Vivaldi Giacomo fu Vincenzo.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2517)

Diffida per tramutamento di titoli del Consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 246.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 per cento n. 239089 di L. 17,50 e n. 434646 di L. 108,50, intestati a Barbetta Francesco fu Giovanni Battista, domiciliato in Magliano Sabino (Roma), con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del registro.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2518)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Media dei cambi e dei titoli

del 12 settembre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,40
Francia (Franco)	51,30
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,79
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,51
Danimarca (Corona)	4,0805
Norvegia (Corona)	4,5925
Olanda (Fiorino)	10,2525
Polonia (Zloty)	355,90
Portogallo (Scudo)	0,8309
Svezia (Corona)	4,7125
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,95
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,50
Id. Id. 5 % (1936)	92,575
Rendita 5 % (1935)	92,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,825
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, con sede nel comune di Valle Aurina (Bolzano);

Dispone:

Il dott. Silvio Corradini di Francesco Saverio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, con sede nel comune di Valle Aurina

(Bolzano), ed i signori dott. Ervino Cusneri di Andrea, Fioravante Pallaoro fu Giovanni e Giacomo Gartner fu Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3479)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta);

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Conti fu Francesco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia, avente sede nel comune di Delia (Caltanissetta) ed i signori dott. Giulio Saetta di Onofrio, dott. rag. Giuseppe Capizzi di Eduardo e comm. dott. Calogero Giarrizzo fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3481)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Delia, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta);

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Conti fu Francesco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Delia, avente sede nel comune di Delia (Caltanissetta); ed i signori dott. Giulio Saetta di Onofrio, dott. rag. Giuseppe Capizzi di Eduardo e comm. dott. Calogero Giarrizzo fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3483)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Accettura, con sede nel comune di Accettura (Matera);

Dispone:

L'avv. Donato D'Eufemia fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Accettura, con sede nel comune di Accettura (Matera, ed i signori Scipione Di Pierro fu Berardino, Vito Magnante fu Leonardo e Domenico Tancredi di Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3485)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.